



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.37 del Reg.	Oggetto: Applicazione tariffe TARI per l'anno2020
Data 30/10/2020	

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 18.30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI			Presenti	Assenti
1	MUGNAINI PIER PAOLO	Sindaco	X	
2	BARBUCCI DANIELE	Consigliere	X	
3	BROGI CLARISSA	Consigliere	X	
4	VENTURI MARCO	Consigliere	X	
5	SANDRELLI MATTEO	Consigliere	X	
6	BALESTRERI MARTINO	Consigliere	X	
7	LONGO MASSIMO	Consigliere	X	
8	BALDANZI LORENZO	Consigliere	X	
9	SANTINELLI DONATELLA	Consigliere		X
10	TALLURI GIONA	Consigliere		X
11	BUCCI VINCENZO	Consigliere	X	
			9	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Mugnaini Pier Paolo, nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il **Segretario Comunale Dott.ssa Capaccioli Alessandra.**
- Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco illustra l'argomento spiegando che il Comune di Radda conferma le tariffe 2019 con conguaglio da spalmare su tre anni. Inoltre il Comune si è sostituito alle categorie chiuse nei tre mesi di lockdown per un totale a proprio carico di 60.000 euro. Sottolinea che per il Bilancio di Radda è stata una scelta importante che non tutti i Comuni hanno fatto.

Il Consigliere Bucci sostiene che anche questa delibera doveva essere discussa preventivamente in commissione e chiede il rinvio ad altra data.

Il Consigliere Venturi non capisce quale sia la motivazione per rinviare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Legge n. 147/2013 e s.m.i., è stata istituita e disciplinata l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- a) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- b) l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

- con Legge n. 160/2019 e s.m.i. è stata abolita, con decorrenza 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, con la sola eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) che continua ad essere vigente;

- la disciplina della tassa sui rifiuti, il soggetto passivo d'imposta è il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di: proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Considerato che con la tassa sui rifiuti è assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ivi ricompresi anche i costi previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. ed eccettuati quelli relativi ai rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, per i quali provvedono direttamente allo smaltimento i relativi produttori, dovendone comprovare l'avvenuto smaltimento a norma di legge.

Letti i seguenti commi dell'art. della Legge n. 147/2013 e s.m.i.:

- comma 683, che dispone: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia."*;

- comma 651, che dispone: *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158"*;

Visto il D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i. con cui si stabilisce che la tariffa sia composta da: una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti; e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

- sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.;

Preso atto che:

- quota fissa, da attribuire ad ogni singola utenza domestica, è quantificata in relazione a specifici coefficienti di adattamento "Ka", così da tutelare maggiormente i nuclei familiari più numerosi ed i locali di minori dimensioni;

- la quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati espressi in chilogrammi di peso, prodotta da ogni utenza, e determinata applicando un coefficiente di adattamento "Kb";

- per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente "Kc", individuato all'interno di un fascia tra quelle previste dal D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i., relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

- per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti "Kd", in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 e s.m.i., ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.), anche le funzioni di regolamentazione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, che ne costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;

- la deliberazione dell'A.R.E.R.A. n. 443/2019 con cui sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'A.R.E.R.A. il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Atteso che:

- per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con D.P.C.M. del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 13/10/2020 è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria al 31/01/2021;
- con delibera Giunta Comunale n. 57 del 20/08/2020 è stato deliberato quanto segue:
 1. di individuare quale linea di intervento prioritaria, a supporto del sistema produttivo insediato nel Comune di Radda in Chianti, nella fase di "ripartenza" successiva all'emergenza sanitaria "COVID-19, l'alleggerimento dell'onere gestionale derivante dalla tariffazione in materia di gestione dei rifiuti, in specifica considerazione dell'ampio periodo di inattività, nel periodo di marzo, aprile e maggio 2020, in ragione delle restrizioni fissate dal Governo per la limitazione del contagio;
 2. di dare atto che verrà conseguentemente predisposta una proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue prerogative in materia di regolamentazione e tariffazione del servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L.147/2020, avente per oggetto l'integrazione delle tipologie di intervento tariffario previste nella deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) 158/2020/R/RIF del 05.05.2020 oltre ad un congruo intervento di riduzione della parte tariffaria fissa, circoscritto alle utenze non domestiche costrette all'inattività nel periodo di marzo, aprile e maggio 2020 in forza di provvedimenti governativi, e proporzionale a tale intervallo temporale, computato come giorni di inattività su 365;
 3. di dare atto che verrà conseguentemente predisposta una proposta di deliberazione in occasione dell'approvazione del PEF da sottoporre altresì al Consiglio stesso per le conseguenti variazioni di bilancio, per un ammontare fino ad € 60.000,00, dando atto che se necessario, l'Ente potrà disporre di avanzo di amministrazione quota libera per la copertura della quota esentata alle utenze non domestiche causa Covid-19;

Visto l'articolo 107 comma 5 d.l. 18/2020 che dispone:

“ 5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende avvalersi della facoltà del sopra citato articolo riconfermando le tariffe stabilite per l'anno 2019 impegnandosi ad effettuare l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 ripartendoli in tre anni, a decorrere dal 2021.

Richiamata la deliberazione n. 26 del 31/03/2020 avente ad oggetto “Misure di sostegno in favore di famiglie ed imprese a causa dell'emergenza COVID-19” con la quale venivano dati i seguenti indirizzi in materia di TARI:

- a) introduzione nel regolamento del differimento delle rate di acconto della TARI, per l'anno in corso rispettivamente al 16 settembre e 16 novembre;

Vista la nota dell'ATO RIFIUTI TOSCANA SUD, del 29/09/2020, prot. 4750 con la quale viene comunicato che la predisposizione del PEF 2020 dovrà essere completato entro il 31/12/2020;

Ritenuto opportuno precisare che entro tale data questo Ente provvederà all'approvazione del PEF 2020 dando atto che, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, saranno ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021.

Rammentata la Nota di chiarimento IFEL – Fondazione A.N.C.I. del 24 aprile 2020, con cui si rispondeva a quesiti posti da numerose Amministrazioni Comunali in riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni tariffarie per le categorie di utenze non domestiche, che hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta causa provvedimenti governativi emanati.

Ritenuto opportuno con il presente atto deliberare, oltre alle proroghe dei tempi di pagamento già individuate con la deliberazione Giunta Comunale n. 26 del 31/03/2020, anche in ordine alle agevolazioni relative alla TARI, da finanziare con mezzi propri dell'ente comunque nel rispetto degli equilibri finanziari di bilancio;

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione Comunale procedere all'esonero totale della tariffa TARI (parte fissa e parte variabile), riferito a tutte le utenze non domestiche per il periodo dal 01 Marzo al 31 Maggio 2020;

Visto l'art. 107, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., così come modificato dall'art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020 e s.m.i., che ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio finanziario 2020-2022;

Precisato che, con decreto del Ministro dell'Interno del 30 settembre 2020 è stato prorogato al **31 ottobre 2020** il termine di presentazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e s.m.i. e poi modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 e s.m.i. che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360;*

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile economico finanziario;

Per tutto quanto sopra esposto,

Con 9 consiglieri presenti, 8 voti favorevoli, 1 contrario (cons. Bucci), nessun astenuto;

A maggioranza

DELIBERA

1. di ravvisare la necessità di avvalersi di quanto previsto dall'art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020 s.m.i. e pertanto, di confermare per l'anno 2020 le tariffe TARI determinate per l'anno 2019;
2. di precisare che entro il 31 dicembre 2020 si procederà all'approvazione del PEF 2020 provvedendo all'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 con ripartizione in tre anni, a decorrere dal 2021;
3. di richiamare ed approvare, per l'anno 2020, il differimento della rata di acconto della TARI, al 16 settembre e per la rata a saldo al 16 novembre come previste dalla deliberazione n 26 del 31/03/2020;
4. di procedere, in esecuzione della deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 20/08/2020, all'esonero totale della tariffa TARI (parte fissa e parte variabile), riferito a tutte le utenze non domestiche per il periodo dal 01 Marzo al 31 Maggio 2020 ;

5. di procedere in fase di salvaguardia degli equilibri, ad effettuare variazioni di bilancio, per il minor gettito conseguente alle esenzioni come indicate al punto 4. per un ammontare di € 60.000,00 circa, con utilizzo di parte dell' avanzo di amministrazione quota libera;

6. di trasmettere, nei termini di legge e per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

7. di dare mandato ai competenti Responsabili di Servizio a porre in essere tutti i provvedimenti ed atti conseguenti alla presente deliberazione.

Successivamente, con lo stesso esito della separata votazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4, D.lgs. 18/8/2000, n.267 e successive disposizioni,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la sig.:

(Capo II della legge 7 agosto 1990., n. 241)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Mugnaini Pier Paolo

Il Segretario Comunale

Capaccioli Alessandra

Il Consigliere

Barbucci Daniele

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

N. pubblicazione.....

Dalla residenza comunale, li _____



Il Responsabile del servizio

LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO È CERTIFICATA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO NELLA RELATA GENERATA AUTOMATICAMENTE ALLEGATA ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del servizio
